

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Convenzioni con l'Associazione Opere Caritative Francescane Onlus per la gestione della Casa Alloggio il Focolare di Ancona e di n. 4 Alloggi Protetti Riservati per persone affette da HIV/ AIDS e patologie correlate – anni 2015 / 2017.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente l'U.O. Controllo di Gestione – Area Economico Finanziaria in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di competenza;

- D E T E R M I N A -

1. Approvare, per le motivazioni illustrate nel documento istruttorio, la proposta di Convenzione allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (**AII 1**), con la Casa Alloggio “Il Focolare”, gestita dalle Opere Caritative Francescane ONLUS e destinata a malati di AIDS e patologie correlate.
2. Approvare, altresì, l'allegata proposta di Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto (**AII.2**), con l'Associazione “Opere Caritative Francescane Onlus” per l'erogazione di prestazioni assistenziali a favore di malati di AIDS/HIV e patologie correlate, presso i quattro Alloggi Protetti Riservati (D.A. n.138/2004, DGRM n.561/2007, DGRM n.997/2009 e DGRM 293/2011) come di seguito indicati:

| Ubicazione | Durata Conv.ne | Autorizzazione |
|--------------------------------|-------------------|---|
| Ancona - V.G.Bruno, 40 int.4 | 01.01.15-31.12.17 | n.6 del 28.10.14 rilasciata dal Comune di Ancona |
| Ancona - V.G. Bruno 38 int.1 | 01.01.15-31.12.17 | n. 2 del 26.08.2013 rilasciata dal Comune di Ancona: successiva dichiarazione di permanenza dei requisiti org.vi e strutturali del 31/12/2014 |
| Ancona - V. G. Bruno 38 int. 3 | 01.01.15-31.12.17 | n. 3 del 26.08.13 rilasciata dal Comune di Ancona: successiva dichiarazione di permanenza dei requisiti org.vi e strutturali del 31/12/2014 |
| Ancona - V. Indipendenza 5 | 01.01.15-31.12.17 | n.8 del 07.07.10 rilasciata dal Comune di Ancona: successiva dichiarazione di permanenza dei requisiti org.vi e strutturali del 31/12/2014 |

3. Precisare che tali convenzioni, conformi allo schema tipo approvato con DM 13/09/1991 e con DGRM 1305/2004, sono destinate a spiegare effetti dal 01/01/2015 al 31/12/2017, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12.
4. Dare atto che il costo connesso all'accordo contrattuale relativo alla Casa Alloggio "Il Focolare" ammonta per l'anno 2015 a complessivi **€ 375.228,73**, pari al tetto di spesa allo stesso titolo assegnato nell'anno 2014, e dare atto inoltre che pari tetto di spesa viene previsto anche con riferimento alle annualità 2016-2017 di successiva vigenza dell'Accordo, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6.
5. Dare atto inoltre che il costo relativo alla gestione dei n. 4 Alloggi Protetti Riservati per gli anni 2015-2016-2017 è previsto in **€ 68.784,84**, pari al tetto di spesa allo stesso titolo assegnato nell'anno 2014 precisando che:
 - l'ulteriore quota sociale del 15% pari ad **€ 15.184,00** (€ 10,40 X 365 gg X 4) è a carico, per ciascuna annualità della Regione – Servizi Sociali e sarà corrisposta semestralmente dall'Ente Regione medesimo, attraverso appositi decreti ed introitata al conto di ricavo 0401020102 del bilancio di riferimento;
 - l'ulteriore quota sociale pari al 15% di **€ 15.184,00** (€ 10,40 X 365 gg. X 4) è corrisposta, per ciascuna annualità, all'Ente Gestore "Associazione Opere Caritative Francescane", direttamente dagli assistiti o dai rispettivi Comuni tenuti agli obblighi dell'assistenza, come da art. 8 della convenzione medesima.
6. Dare atto inoltre che la suddetta spesa connessa allo spiegamento dei rapporti contrattuali di cui ai precedenti punti 1. e 2. sarà ricompresa nel budget dell'Asur/AV2 relativo al Bilancio di ciascun anno di competenza, con riferimento al conto 0505100103, fatte salve nuove ed ulteriori disposizioni nazionali e/o regionali che rendano necessaria la ridefinizione dei termini contrattuali, sia sotto il profilo giuridico che economico.

7. Conferire specifica delega al Direttore dell'Area Vasta 2 per la sottoscrizione e stipula degli Accordi secondo gli schemi allegati (All.ti 1-2), a seguito di esito positivo dell'iter amministrativo.
8. Notificare il presente atto al Comune di Ancona ed al Dipartimento di Prevenzione di Ancona, come da art. 7 della convenzione (All.ti 1 e 2).
9. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
10. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pierluigi Gigliucci)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Nadia Storti)

**IL DIRETTORE INTEGRAZIONE
SOCIO -SANITARIA**
(Dott. Giovanni Feliziani)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Alessandro Marini)

La presente determina consta di n. 25 pagine di cui n. 12 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Dipartimento Dipendenze Patologiche S.T.D.P. Jesi - Direzione Amm.va Territoriale

Normativa di riferimento:

- L.R.M. n.13 del 20.6.2003
- L.R.M. n.17 del 1.8.2011
- DGRM n.1704 del 28.12.2005
- Determina n.785/DGASUR del 31.12.2005
- Delibera amministrativa del Consiglio Regionale Regione Marche n.145/97
- L.R. n.20 del 16.3.2000
- Deliberazione Amministrativa n.138 del 14.7.2004
- Decreto Ministero della Sanità 13/09/1991;
- DGRM 1305 del 9.11.2004
- DGRM 561 del 28.5.2007
- Direttiva 1 del 22.1.2008
- DGRM 997 del 15.6.2009
- Decreto n.86/SO4 del 20.7.2009
- DGRM 293 DEL 8.3.2011
- Nota Prot. n.12111 del 31.5.2011 del Direttore Amministrativo ASUR
- Decreto del Dirigente del PF Assistenza Territoriale n.2/AST del 23.3.2012;
- DGRM 1440 del 22/12/2014 “L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione alle aziende ed enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l'anno 2015 “
- DGASUR 157 del 06.03.2015: “Convenzioni con l’Associazione Opere Caritative Francescane
- Decreto del Dirigente del PF Assistenza Territoriale n. 46/AST del 27.03.2013 e n. 243/AST del 28/11/2013;
- Decreto del Dirigente del PF Disagio Sociale n. 51 del 22/04/2014 e n. 138 del 17/09/2014;
- Determina DG/ASUR n. 756 del 04/11/2015 “ Staff della Direzione dei Servizi di Integrazione Socio-Sanitaria – Approvazione” ;

Premessa

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e tecnico-sanitario, viene elaborato congiuntamente dalla Direzione Amm.va del Territorio e dal Dipartimento Dipendenze Patologiche – STDP dell’Area Vasta 2, i cui Responsabili sottoscrivono la proposta di determinazione medesima assumendone la responsabilità, per quanto di rispettiva competenza e nella loro precipua qualità.

Motivazioni

La legge 135/90 ha disciplinato il “Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS” e il D.M. del 13.9.91, in attuazione della medesima, ha predisposto lo schema tipo di convenzione per l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie a favore dei malati di AIDS e patologie correlate, da parte di residenze collettive o case-alloggio (all.B);

La Regione, con DGRM n.145/97: “Linee di indirizzo ed adozione dei criteri per l’attuazione del D.P.R. 7 aprile 1994 in materia di AIDS e per l’erogazione dei contributi per l’assistenza domiciliare”, ha ritenuto opportuno attuare uno specifico programma di integrazione e di potenziamento degli interventi di prevenzione, di assistenza e di sorveglianza, in relazione alla evoluzione del fenomeno AIDS e dei relativi bisogni assistenziali,.

Con D.A. n.138/2004: “Progetto HIV/AIDS - Criteri e modalità per il conferimento dei contributi per interventi di prevenzione, assistenza domiciliare e sorveglianza per gli anni 2004 – 2005 – 2006”, è stata previsto, tra l’altro, l’attuazione del sottoprogetto “E”, avente l’obiettivo di integrare l’assistenza domiciliare con ulteriori forme di presa in carico volte ad ampliare le attività domiciliari includendo:

- a) la consulenza ed il sostegno psicologico per una migliore adesione ai piani terapeutici ed un costante monitoraggio dell’infezione;
- b) una nuova tipologia di assistenza riabilitativa, per consentire a taluni soggetti che siano nella fase di dimissione dalla Casa Alloggio o il cui grado clinico si sia stabilizzato e non dispongano di significative risorse familiari, di poter usufruire per una fase di lunga assistenza da soli o con altri assistiti, di spazi di vita autonoma riservati e perciò di alloggi riservati, situati in normali contesti abitativi, che consentano di svolgere nella massima riservatezza, una normale vita lavorativa e di partecipare alle attività sociali e relazionali del territorio.

Il progetto regionale ha previsto di potenziare la presa in carico e di offrire una assistenza più articolata con alloggi transitori quali gli “alloggi protetti riservati” (D.L.vo 502/92) da attivarsi, in via preferenziale, da parte dei soggetti gestori delle due Case Alloggio di Pesaro e di Ancona, i cui relativi costi sono (vds D.P.C.M. 29.11.01) per il 70% a carico della quota sanitaria (fondo statale vincolato AIDS) e, per la restante quota del 30%, da intendersi come quota sociale, di cui il 15% a carico della Regione (fondo sociale da liquidarsi a cura del Servizio Politiche Sociali) ed il restante 15% a carico degli assistiti o dei Comuni tenuti all’obbligo di assistenza;

La DGRM n.1305/04: “Attuazione Deliberazione Amministrativa n.138/04 concernente Progetto HIV/AIDS: criteri e modalità conferimento contributi per interventi di prevenzione, assistenza domiciliare e sorveglianza HIV - anni 2004 – 2006 “, ha previsto tra l’altro, a tal proposito, nell’ All.5 l’attuazione del succitato sottoprogetto “E “ destinato ad integrare l’assistenza già prevista, con ulteriori forme di presa in carico.

L’attuazione della D.A.138/04, oltre che dalla DGRM 1305/04, viene confermata negli anni successivi (DGRM n.561/07 e n.997/09) e, quindi, perseguiti gli specifici obiettivi del SSR nell’ambito della continuità degli interventi di prevenzione e cura e assistenza domiciliare per i soggetti HIV/AIDS.

Si evidenzia che l'obiettivo a) riguarda la consulenza e la prevenzione domiciliare, mentre l'obiettivo b) riguarda l'attivazione di "alloggi protetti riservati", ove si intendono strutture presso cui sono assicurate prestazioni per la lunga assistenza, compreso il counselling psicologico e sociale finalizzati a mantenere l'autonomia funzionale, rallentare il deterioramento del paziente, nonché a favorirne la partecipazione alla vita sociale.

Al riguardo si sottolinea che:

- il coordinamento del servizio è affidato alla Unità Funzionale HIV/AIDS,
- ogni eventuale ulteriore necessità di assistenza deve essere garantita con l'assistenza domiciliare specifica per tali soggetti,
- tali assistiti devono fare riferimento alla Casa Alloggio dalla quale sono stati dimessi,
- i n.10 alloggi protetti riservati devono essere attivati previa stipula di convenzione conforme allo schema tipo allegato alla DGRM n.1305/2004, come segue: n.6 alloggi dal CeIS, soggetto gestore della Casa Alloggio "S.Giuseppe Moscati" di Pesaro e n.4 alloggi dall' Associazione "Opere Caritative Francescane", soggetto gestore della casa alloggio "Il Focolare" di Ancona,
- ogni ulteriore necessità di assistenza deve essere garantita nell'ambito dell'assistenza domiciliare specifica per tali soggetti, come previsto dalla Deliberazione Amministrativa n.145/97.

La DGRM 293/11: "Attuazione D.A. n.138/04 e DGR n.1305/04 in materia HIV/AIDS – linee di indirizzo per la continuità dell'assistenza", ribadisce la necessità di dare continuità agli interventi (D.A.138/04–DGRM 1305/04-DGRM 561/07) secondo i criteri generali già stabiliti, trattandosi di prestazioni da assicurare nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 29/11/2001.

Quanto sopra viene espressamente ribadito nella Decreto del Dirigente della PF Assistenza Terr.le della Regione Marche 3/AST/13 che, in attuazione della DGRM 293/11, ha deciso in merito all'erogazione del contributo statale vincolato per l'assistenza domiciliare presso Case Alloggio e Alloggi Protetti Riservati convenzionati, tra cui quelli di Ancona.

Con Determina n.217/ZT7DZONA/05 è stata costituita presso la ex Zona Territoriale 7 di Ancona l' Unità Funzionale HIV/AIDS, così composta:

- Responsabile: Dott.ssa Lumachini Tiziana, operatore sanitario medico, Responsabile U.O.s. "Farmacologia" presso il DDP AV2;
- Dott. Berti Stefano, operatore tecnico, Responsabile dell' Ufficio Promozione alla salute AV2, competente in materia di educazione sanitaria e promozione della salute;
- Dott.ssa Pierpaoli Francesca, operatore sociale in servizio presso il DDP AV2;
- A.S. Boria Silvia, operatore sociale in servizio presso il Coordinamento dell'Ambito Terr.len.12;
- Consulente: Dr. Giacometti Andrea, Dirigente della Clinica delle Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Ancona;

In ottemperanza ai succitati indirizzi impartiti dalla Regione Marche dal 2002 intercorre tra questa Azienda e l'Associazione Opere Caritative Francescane, una convenzione per la gestione della Casa Alloggio "Il Focolare" di Ancona (8 p.l.) e per l'erogazione di prestazioni in n.4 Alloggi Protetti Riservati destinati ad affetti da AIDS/HIV e patologie correlate.

L'Accordo per l'anno 2012 con la Casa Alloggio "Il Focolare" è stato approvato dalla Det. 737/ASURDG del 19.8.09 e con gli Alloggi Protetti Riservati dalla Det. 675/ASURDG del 10.09.13. Obiettivi, metodo di lavoro e piano delle attività dell'Ass.ne Opere Caritative Francescane sono esplicitati nella Carta dei Servizi facente parte integrante e sostanziale della convenzione (All.B).

Va precisato, infine, che:

- la DGR 1305/04 ha definito l'entità della retta giornaliera per ciascun alloggio protetto riservato, in € 65,76;
- la DGR 561/07 ha aumentato tale retta del 5,5%, pertanto la retta giornaliera ammonta complessivamente ad € 69,36 di cui :
 - € 48,552 quota sanitaria regionale
 - € 10,404 quota sociale regionale
 - € 10,404 quota a carico dei Comuni o delle famiglie.

Nel biennio 2013/2014 l'Associazione ha continuato a svolgere la sua attività sia nella Casa Alloggio, che negli Alloggi Protetti Riservati, in favore dei malati di AIDS/HIV e patologie correlate, secondo i progetti individualizzati di recupero e di riabilitazione della competente Unità Funzionale del Distretto di Ancona. Il relativo accordo è stato recepito con determina del Direttore Generale Asur n. 157 del 06/03/2015

La Casa Alloggio "Il Focolare" risulta accreditata senza prescrizioni in data 10/08/2015, come da Decreto del Dirigente del Servizio P.F Accreditamenti n.316/2015 a tutt'oggi in vigore.

Con nota in data 03/02/2015 Il Presidente dell'Associazione Opere Caritative Francescane, Padre Alvaro Rosatelli, ha chiesto il rinnovo della Convenzione per l'erogazione di prestazioni sanitarie ad ammalati di AIDS e patologie correlate da parte della Casa Alloggio "Il Focolare" sottolineando che la struttura sarebbe stata impegnata nel 2015 per 365 giorni con l'utilizzo totale della capacità ricettiva (8 p.l.).

Si stipula, pertanto, specifico atto di convenzione per il 2015 a ratifica dell'attività svolta dall'Associazione Opere Caritative Francescane, alle medesime condizioni pattuite nei precedenti Accordi contrattuali e riproposte nell'allegata convenzione (Allegato n. 1), predisposta ai sensi dell'Allegato B del D.M. 13.09.91 e in conformità allo schema successivamente approvato con DGRM 1305/04.

Si precisa che la convenzione spiegherà effetti per tre anni dal 01/01/2015 al 31/12/2017, sì come previsto nello schema di convenzione regionale.

Con riferimento all'anno 2015, il tetto di spesa, in adesione alle indicazioni all'uopo diramate dal Direttore dell'Area Integrazione Socio-Sanitaria, è pari a quello determinato e riconosciuto, per l'anno 2014, con determina del Direttore Generale Asur n. 157 del 06/03/2015 e precisamente:

- € 375.228,73 per la Casa Alloggio "Il Focolare";
- € 68.784,84 per i n. 4 Alloggi Protetti Riservati di cui al seguito.

Lo stesso tetto di spesa verrà riconosciuto per gli anni di successiva vigenza dell'accordo, fatte salve nuove ed ulteriori disposizioni nazionali e/o regionali che ne rendano necessaria la ridefinizione dei termini contrattuali, sia sotto il profilo giuridico che economico.

Con il presente atto, inoltre, si approva l'ulteriore schema di convenzione con l'Associazione Opere Caritative Francescane Onlus (All.2) anch'esso redatto in conformità allo schema tipo approvato con DM 13/09/1991 ed inoltre con DGRM 1305/04.

Quest'ultimo che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, disciplina l'erogazione di prestazioni assistenziali a favore dei malati di AIDS/HIV e patologie correlate presso i **quattro Alloggi Protetti Riservati**, di cui alle D.A. n.138/04, DGRM n.561/07, DGRM n.997/09 e DGRM 293/11, come sotto individuati:

| Ubicazione | Durata Conv.ne | Autorizzazione |
|-------------------------------|-------------------|---|
| Ancona - V.G.Bruno, 40 int.4 | 01.01.15-31.12.17 | n.6 del 28.10.14 rilasciata dal Comune di Ancona |
| Ancona - V.G. Bruno 38 int.1 | 01.01.15-31.12.17 | n. 2 del 26.08.2013 rilasciata dal Comune di Ancona: successiva dichiarazione di permanenza dei requisiti org.vi e strutturali del 31/12/2014 |
| Ancona - V. G. Bruno 38 int.3 | 01.01.15-31.12.17 | n. 3 del 26.08.13 rilasciata dal Comune di Ancona: successiva dichiarazione di permanenza dei requisiti org.vi e strutturali del 31/12/2014 |
| Ancona - V. Indipendenza 5 | 01.01.15-31.12.17 | n.8 del 07.07.10 rilasciata dal Comune di Ancona: successiva dichiarazione di permanenza dei requisiti org.vi e strutturali del 31/12/2014 |

La DGR 1305/04 ha definito l'entità della retta giornaliera per ciascun alloggio protetto riservato, pari ad € 65,76 e la DGR 561/07 ha aumentato tale entità del 5,5%, pertanto la retta giornaliera ammonta complessivamente ad € 69,36 di cui :

- € 48,56 quota sanitaria regionale
- € 10,40 quota sociale regionale
- € 10,40 quota a carico dei Comuni o delle famiglie

La quota sociale del 15% a carico della Regione – Servizi Sociali è pari ad € **15.184,00** (€ 10,40 X 365 gg X4) per l'anno **2015** e viene corrisposta semestralmente dall'Ente Regione medesimo, attraverso appositi decreti; tale contributo verrà introitato al conto di ricavo 0401020102 del rispettivo bilancio 2015 - Sezionale AV 2 – sede di Ancona.

L'ulteriore quota sociale pari al 15% corrisposta all'Ente Gestore, Associazione Opere Caritative Francescane, posta direttamente a carico dagli assistiti o dei rispettivi Comuni tenuti agli obblighi dell'assistenza come indicato nell'art.8 della convenzione medesima, è pari a € **15.184,00** (€10,40 X 365 gg. X 4) per l'anno 2015.

Esito dell'istruttoria

Stante quanto sopra premesso,

si propone

- Approvare, per le motivazioni illustrate nel documento istruttorio, la proposta di Convenzione allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (**All 1**), con la Casa Alloggio “Il Focolare”, gestita dalle Opere Caritative Francescane ONLUS e destinata a malati di AIDS e patologie correlate.
- Approvare, altresì, l’allegata proposta di Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto (**All.2**), con l’Associazione “Opere Caritative Francescane Onlus” per l’erogazione di prestazioni assistenziali a favore di malati di AIDS/HIV e patologie correlate, presso i quattro Alloggi Protetti Riservati (D.A. n.138/2004, DGRM n.561/2007, DGRM n.997/2009 e DGRM 293/2011) come dis seguito indicati:

| Ubicazione | Durata Conv.ne | Autorizzazione |
|--------------------------------|-------------------|---|
| Ancona - V.G.Bruno, 40 int.4 | 01.01.15-31.12.17 | n.6 del 28.10.14 rilasciata dal Comune di Ancona |
| Ancona – V.G. Bruno 38 int.1 | 01.01.15-31.12.17 | n. 2 del 26.08.2013 rilasciata dal Comune di Ancona: successiva dichiarazione di permanenza dei requisiti org.vi e strutturali del 31/12/2014 |
| Ancona - V. G. Bruno 38 int. 3 | 01.01.15-31.12.17 | n. 3 del 26.08.13 rilasciata dal Comune di Ancona: successiva dichiarazione di permanenza dei requisiti org.vi e strutturali del 31/12/2014 |
| Ancona - V. Indipendenza 5 | 01.01.15-31.12.17 | n.8 del 07.07.10 rilasciata dal Comune di Ancona: successiva dichiarazione di permanenza dei requisiti org.vi e strutturali del 31/12/2014 |

- Precisare che tali convenzioni, conformi allo schema tipo approvato con DM 13/09/1991 e con DGRM 1305/2004, sono destinate a spiegare effetti dal 01/01/2015 al 31/12/2017, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12..
- Dare atto che il costo connesso all’accordo contrattuale relativo alla Casa Alloggio “Il Focolare” ammonta per l’anno 2015 a complessivi € **375.228,73**, pari al tetto di spesa allo stesso titolo assegnato nell’anno 2014, e dare atto inoltre che pari tetto di spesa viene previsto anche con riferimento alle annualità 2016-2017 di successiva vigenza dell’Accordo, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6.
- Dare atto inoltre che il costo relativo alla gestione dei n. 4 Alloggi Protetti Riservati per gli anni 2015-2016-2017 è previsto in € **68.784,84**, pari al tetto di spesa allo stesso titolo assegnato nell’anno 2014 precisando che:
 - l’ulteriore quota sociale del 15% pari ad € **15.184,00** (€ 10,40 X 365 gg X 4) è a carico, per ciascuna annualità della Regione – Servizi Sociali e sarà corrisposta semestralmente dall’Ente Regione medesimo, attraverso appositi decreti ed introitata al conto di ricavo 0401020102 del bilancio di riferimento;
 - l’ulteriore quota sociale pari al 15% di € **15.184,00** (€ 10,40 X 365 gg. X 4) è corrisposta, per ciascuna annualità, all’Ente Gestore “Associazione Opere Caritative Francescane”,

direttamente dagli assistiti o dai rispettivi Comuni tenuti agli obblighi dell'assistenza, come da art. 8 della convenzione medesima.

6. Dare atto inoltre che la suddetta spesa connessa allo spiegamento dei rapporti contrattuali di cui ai precedenti punti 1. e 2. sarà ricompresa nel budget dell'Asur/AV2 relativo al Bilancio di ciascun anno di competenza, con riferimento al conto 0505100103, fatte salve nuove ed ulteriori disposizioni nazionali e/o regionali che rendano necessaria la ridefinizione dei termini contrattuali, sia sotto il profilo giuridico che economico.
7. Conferire specifica delega al Direttore dell'Area Vasta 2 per la sottoscrizione e stipula degli Accordi secondo gli schemi allegati (All.ti 1-2), a seguito di esito positivo dell'iter amministrativo.
8. Notificare il presente atto al Comune di Ancona ed al Dipartimento di Prevenzione di Ancona, come da art. 7 della convenzione (All.ti 1 e 2).
9. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
10. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

Il Dirigente Amm.vo U.O.S.
Strutture Private Accreditate
(Dott.ssa Franmetta Mastri)

La Resp.le dell' Istruttoria
P.O.Dipartimento Dipendenze Patologiche
(Dott.ssa Claudia Gaberscik)



U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale - U.O.C STDP JESI

Il Dirigente Resp.le U.O.C.
Direzione Amministrativa Territoriale
(Dott.ssa Chantal Mariani)

Il Dirigente U.F HIV - AIDS
(Dott.ssa Tiziana Lumachini)



Le sottoscritte, vista la proposta di provvedimento sopra formulata, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità e ne propongono conseguentemente l'adozione al Direttore Generale.

Il Dirigente STDP - JESI
(Dott.ssa Rossella Italiano)


Direz. Amministrativa Territoriale
Il Dirigente Resp.le
(Dott.ssa Chantal Mariani)

U.O. Controllo di Gestione e U.O. Economico Finanziaria


Le sottoscritte attestano che il costo complessivo scaturente dall'adozione del presente atto pari a complessivi € 444.013,57=, per l'anno 2015, è iscritto al conto 0505100103 del bilancio 2015.

Per gli anni di successiva vigenza 2016 e 2017 la medesima spesa verrà resa compatibile con la programmazione economica relativa a ciascuna annualità, fatto salvo quanto previsto al punto 6. del *decisum* nel caso di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali che rendano necessaria la rideterminazione della spesa medesima.

Il Dirigente U.O.
Programmazione e Controllo di Gestione
(Dott.ssa Letizia Paris)



Il Dirigente U.O.
Gestione Risorse Economico Finanziarie
(Dott.ssa Antonella Casaccia)



- ALLEGATI -

Allegato n. 1

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE OPERE CARITATIVE FRANCESCANE ONLUS PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A FAVORE DI MALATI DI AIDS E PATOLOGIE CORRELATE PRESSO LA CASA ALLOGGIO "IL FOCOLARE". ANNI 2015 -2017

TRA

L'AZIENDA UNICA SANITARIA REGIONALE/ Area Vasta 2 (successivamente citata AV 2) con sede in Fabriano rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta n.2, Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua giusta delega del Direttore Gen.le dell'ASUR rilasciata con determina n.....

E

L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OPERE CARITATIVE FRANCESCANE ONLUS con sede a Jesi, Via San Francesco n. 52, C.F. 93034510425, nella persona del Presidente Padre Alvaro Rosatelli nato a Fratterosa (PS) il 20/09/1945.

Vista la deliberazione amministrativa n. 138 del 14.7.2004 in materia d'interventi di prevenzione, assistenza domiciliare e sorveglianza nel settore HIV/AIDS;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1305 del 9.11.2004 che nel dettare linee di indirizzo attuative della D.A. n. 138/2004, approva altresì lo schema tipo di Convenzione per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie negli "Alloggi Protetti Riservati";

Visto, inoltre, IL Decreto del Ministero della Sanità 13 settembre 1991 che approva, tra l'altro, lo schema tipo di Convenzione (si veda all.to B) tra le Unità Sanitarie Locali e le Strutture che gestiscono residenze collettive o case alloggio per le prestazioni socio sanitarie in favore di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate;

Visti:

- la DGRM n.561 del 28.5.2007;
- la DGRM n.997 del 15.6.2009;
- il Decreto n.86/S04 del 20.7.2009
- la DGRM n.293 del 8.3.2011

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Associazione "Opere Caritative Francescane" mette a disposizione dell'AV 2 - sede operativa di Ancona - una struttura socio-sanitaria "Casa Alloggio", denominata "II FOCOLARE" con una ricettività massima di 8 posti-letto, adibita a residenza collettiva, al fine di assistere soggetti affetti da AIDS e patologie correlate, come da Carta dei Servizi che l'Associazione medesima produrrà al momento della sottoscrizione dell'Accordo, quale allegato cartaceo alla presente convenzione.

Il Responsabile organizzativo della struttura è il Sig. Luca Saracini e la Direzione Sanitaria è affidata al Dr. Gian Matteo Ricchi, Specialista in Psichiatria, Responsabile anche dei programmi terapeutico-riabilitativi.

ART. 2

La struttura cod. V6544 - File R- presenta le seguenti caratteristiche:

- a) Ubicazione: Comune di Ancona, località Angeli di Varano – Via Boranico n. 204/c;
- b) Caratteristiche tipologiche: come da planimetria in allegato cartaceo;
- c) Idoneità strutturale: certificato di abitabilità del 22/02/2001, autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria/sociosanitaria del 20/12/2001, rilasciati dal Comune di Ancona, Decreto del Dirigente del Servizio Sanità, Regione Marche, n. 541 del 22.11.2001, Decreto del Dirigente Servizio Politiche per la Salute n.78 del 3.6.2003 con cui la struttura medesima è stata accreditata senza prescrizioni, autorizzazione all'esercizio attività sanitaria del Comune di Ancona in data 7.3.2006, rinnovo accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art.16 della L.R.20/2000 conseguito con Decreto P.F Accreditamenti 316 del 10.08.2015.

ART. 3

L'Associazione garantirà la presenza, nella struttura socio-sanitaria, di personale nell'arco delle 24 ore assicurando le seguenti attività:

- Assistenza medica: n. 1 medico con accessi programmati;
- Assistenza domestica svolta da n. 1 operatore per 4 ore al giorno;
- Assistenza socio-culturale svolta da n. 6 operatori;
- Assistenza psicologica svolta da 1 operatore per 4 ore la settimana;
- Consulenza infermieristica, dietetica e fisioterapia.

Tali attività sono affidate all'Associazione medesima, la quale al momento della sottoscrizione dell'Accordo produrrà elenco del personale impiegato nelle attività di cui sopra con relativa qualifica ed orario di servizio prestato.

L'Associazione assicurerà il costante aggiornamento e la qualificazione professionale dei propri operatori e si impegna ad adeguare il personale socio-sanitario impiegato nella Struttura ai requisiti previsti dalle disposizioni Naz.li e Reg.li in materia di Accreditamento.

ART. 4

L'Associazione deve curare il costante collegamento della struttura socio-sanitaria con la clinica Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Ancona quale reparto di riferimento, e con gli altri uffici e servizi socio-sanitari operanti nel territorio, sulla base degli indirizzi dell' AV2.

ART. 5

- L'ammissione alla struttura socio-sanitaria dei soggetti, provenienti da qualunque Area Vasta dell'Asur, affetti da AIDS o da patologie correlate avverrà sulla base della valutazione dell'Unità Funzionale HIV/AIDS dell'AV2 come di seguito composta:
 - Dr.ssa Tiziana Lumachini, operatore sanitario medico, con funzione di Responsabile,
 - Dr. Stefano Berti, operatore competente in materia di educazione sanitaria e promozione della salute,
 - A.S. Francesca Pierpaoli, operatore socio – sanitario in servizio presso il Dipartimento delle Dipendenze,
 - A.S. Silvia Boria, operatore sociale, in servizio presso il Coordinamento dell'Ambito Territoriale n.12,
 - Dr. Andrea Giacometti, Dirigente della Clinica delle Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Ancona, in qualità di consulente,

valutata la sussistenza delle condizioni cliniche per l'accoglienza nella struttura, la disponibilità e l'idoneità della struttura alle specifiche necessità socio-sanitarie del soggetto e, in base al programma terapeutico-riabilitativo proposto dalla struttura, definisce la durata del periodo di permanenza nella stessa e redige la lista di attesa anche esprimendo giudizi di priorità per soggetti con AIDS conclamata con più rilevanti limitazioni dell'autosufficienza o in condizioni di terminalità o in condizioni socio-sanitarie particolarmente disagiate.

L'ammissione effettiva del soggetto è comunque subordinata alla disponibilità del posto, al consenso del soggetto medesimo o di chi ne esercita la potestà tutoria, all'accettazione del responsabile dei programmi terapeutici riabilitativi di cui all'art. 1 della presente convenzione.

ART. 6

La dimissione del soggetto dalla struttura socio-sanitaria è preventivamente concordata dal Resp.le della stessa con l'Unità di Valutazione funzionale HIV/AIDS dell'AV2, e comunicata all'Area Vasta di residenza dell'assistito, tranne che nei casi di non ottemperanza al regolamento Interno della Casa Alloggio, Patto d'Accoglienza, che si allega in formato cartaceo, su decisione del Responsabile della Struttura, o salvo il caso di abbandono da parte dell'assistito su dichiarazione dello stesso.

Eventuali variazioni del piano terapeutico nel corso del suo svolgimento andranno rivalutate in accordo con l'Unità Funzionale HIV/AIDS.

Brevi allontanamenti (massimo 15 gg. nel trimestre, ai sensi della DGRM n.1305/2004) motivati da ragioni familiari, sociali o terapeutiche, non interrompono la continuità delle prestazioni erogate dalla struttura socio-sanitaria.

Dette assenze devono essere comunicate alla Area Vasta 2 in cui insiste la residenzialità nonché all'Area Vasta di provenienza dell'assistito, come sopra specificato.

ART. 7

L'AV 2 – sede operativa di Ancona – esercita la vigilanza e il controllo igienico-sanitario sulla Struttura attraverso i propri competenti Servizi.

L'AV2 ha facoltà di controllo, anche mediante accessi non preventivamente programmati di personale amm.vo e sanitario, dell'adempimento, da parte dell'Associazione, degli obblighi dalla stessa assunti con la presente convenzione al fine di accertare la rispondenza delle prestazioni socio-sanitarie ed amm.ve, secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

L'Associazione si impegna a produrre all'AV2 tutta la documentazione inerente il mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento da presentare rispettivamente al Comune di Ancona e alla Regione Marche secondo le cadenze temporali previste dalla vigente legislazione L.R. 20/2000.

ART. 8

L' AV 2 – sede operativa di Ancona - si impegna a liquidare alla struttura socio-sanitaria la retta di cui alla DGRM n.561 del 28.5.2007. Tale retta giornaliera omnicomprensiva è di € 132,45= , ed è erogata per ogni giornata di presenza di ogni soggetto nella struttura medesima.

Il tetto massimo riconoscibile **nell'anno 2015** viene stabilito nell'ammontare già riconosciuto nell'anno 2014 pari ad € 375.228,73.

Lo stesso tetto di spesa sarà altresì riconosciuto rispettivamente nell'anno 2016 e 2017 fatte salve nuove ed ulteriori disposizioni nazionali e/o regionali che rendano necessaria la ridefinizione dei termini del presente accordo contrattuale, sia sotto il profilo giuridico che economico.

ART. 9

La liquidazione delle somme dovute dall' AV 2 – sede operativa di Ancona - alla struttura avverrà con cadenza trimestrale entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, o documento idoneo, e della documentazione comprovante l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, con acquisizione del finanziamento regionale previsto dalla DGRM 145/97.

ART. 10

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e smi recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del "Regolamento Organizzativo Privacy" dell'ASUR, adottato con determina del DG n. 487/2008, nomina il Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione Opere Caritative Francescane, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui l'Associazione stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR/Area Vasta 2 – Ancona – nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza dei pazienti con disabilità, affidandogli i compiti di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 196/2003.

Lo stesso personale sarà tenuto, nell'espletamento dei compiti assegnati, al rispetto di quanto previsto dallo stesso D.Lgs 196/03 e dal Regolamento Zonale sulla Privacy.

Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

ART. 11

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile e di Procedura Civile con competenza del Foro di Ancona.

ART. 12

La presente convenzione decorre dal 1.1.2015 ed ha validità fino al 31.12.2017.

Per quanto non previsto nel presente accordo si fa riferimento e rinvio allo schema tipo approvato con D.M. 13.9.91, in particolare, all'allegato B al Decreto medesimo.

ART. 13

La presente convenzione è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/86 tabella art. 1 lett. b) e registrata in caso d'uso.

Ancona,

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
ASS.NE OPERE CARITATIVE FRANCESCANE
(Padre Alvaro Rosatelli)

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
(Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua)

Allegato 2

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN **ALLOGGI PROTETTI E RISERVATI** DI CUI ALLE DD.GRM N. 138/2004, N.561/2007 E N.293/2011, A FAVORE DEI MALATI DI AIDS/HIV E PATOLOGIE CORRELATE ANNI 2015 - 2017

TRA

L'AZIENDA UNICA SANITARIA REGIONALE/ Area Vasta n.2 (successivamente citata AV 2) con sede in Fabriano rappresentata dal Direttore dell'A2 giusta delega rilasciata con determina n.....

E

L'Associazione Opere Caritative Francescane, con sede legale in Via S. Francesco n. 52 (Jesi), Partita IVA 93034510425, in persona del suo legale rappresentante, Sig. P. Alvaro Rosatelli, nato a Fratterosa (PU), il 20.9.1945, C.F. RSTLVR45P20D791X.

Vista la deliberazione amm.va n. 138 del 14.7.04 in materia d'interventi di prevenzione, assistenza domiciliare e sorveglianza nel settore HIV/AIDS;

Vista la DGRM n. 1305 del 9.11.2004 concernente le linee di indirizzo attuative della D.A. n. 138/04;

Visto lo schema tipo di convenzione approvato con la medesima DGR n. 1305 del 9.11.2004;

Visti:

- la DGRM n.561 del 28.5.2007;
- la DGRM n.997 del 15.6.2009;
- il Decreto n.86/S04 del 20.7.2009
- la DGRM n.293 del 8.3.2011
- il Decreto del Dirigente del PF Assistenza Territoriale n. 46/AST del 27.03.2013 e n. 243/AST del 28/11/2013;
- il Decreto del Dirigente del PF Disagio Sociale n. 51 del 22/04/2014 e n. 138 del 17/09/2014;

PREMESSO

- a) che la deliberazione amministrativa n. 138/2004 prevede l'attivazione di "Alloggi protetti riservati" da destinarsi a soggetti malati di AIDS;

- b) che l'attivazione di tali alloggi è affidata, in via preferenziale, ai soggetti gestori delle "Case Alloggio" accreditate per l'assistenza in regime residenziale di soggetti malati di AIDS;
- c) che l'Associazione Opere Caritative Francescane si è resa disponibile ad attivare e gestire numero 4 "Alloggi protetti riservati"; che con deliberazione n. 1305 del 9.11.2004, esecutiva ai sensi di legge, è stata autorizzata la stipula della presente convenzione;
- d) che con DGRM n.561 del 28.5.2007 sono state approvate le eventuali tariffe giornaliere;
- e) che con DGRM n.997 del 15.6.2009 e successivo Decreto n.86/S04 del 20.7.2009 la Regione Marche ha confermato le precedenti linee di indirizzo ed il programma di interventi in materia di HIV/AIDS;
- f) che con la DGRM n.293 del 8.3.2011 sono state approvate le linee di indirizzo con le quali si impegnano gli Enti del SSN, per quanto di competenza, a dare continuità al programma annuale di interventi previstiomissis....
- g) che le strutture da destinarsi alla funzione di "Alloggi protetti riservati" sono state autorizzate ai sensi della L.R. n.20/2002 e relativo Regolamento Regionale n.1/2004.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Associazione Opere Caritative Francescane, Codice V6544 – File R- mette a disposizione della AV2 "Alloggi protetti riservati" per l'erogazione dell'assistenza a soggetti affetti da AIDS/HIV e patologie correlate, così come previsto dalla Deliberazione Amministrativa n. 138 del 14.7.2004 e dalla DGRM 561 del 28.5.2007.

Il Coordinatore Responsabile delle prestazioni erogate nell'ambito degli "Alloggi protetti riservati" è il Dott. Del Pozo Miguel, come da documentazione agli atti.

Supportano le attività 3 operatori esperti in counselling psico-sociale, con 3 accessi settimanali per appartamento, per 60 ore mensili cad, variabili a seconda delle esigenze contingenti, come da documentazione che si conserva presso l'AV2 – sede Distretto di Ancona.

Art. 2

I n. 4 alloggi di cui alla DGRM 1305/2004, attivi nell'anno 2015, che di seguito si elencano:

| Ubicazione | Durata Conv.ne | Autorizzazione |
|---------------------------------|-----------------------|---|
| Ancona - V.G.Bruno, 40 int.4 | 01.01.15- 31.12.17 | n.6 del 28.10.14 rilasciata dal Comune di Ancona |
| Ancona – V.G. Bruno 38 int.1 | 01.01.15- 31.12.17 | n. 2 del 26.08.2013 rilasciata dal Comune di Ancona: successiva dichiarazione di permanenza dei requisiti org.vi e strutturali del 31/12/2014 |
| Ancona - V.G. Bruno 38 int.3 | 01.01.15- 31.12.17 | n. 3 del 26.08.13 rilasciata dal Comune di Ancona: successiva dichiarazione di permanenza dei requisiti org.vi e strutturali del 31/12/2014 |
| Ancona - V. Indipendenza 5 | 01.01.15- 31.12.17 | n.8 del 07.07.10 rilasciata dal Comune di Ancona: successiva dichiarazione di permanenza dei requisiti org.vi e strutturali del 31/12/2014 |

presentano le caratteristiche illustrate nelle sopradette relazioni descrittive n.1Bis/A, n.2Bis/A, n.3bis/A e n.4bis/A che, allegate, costituiscono parte integrante della presente convenzione (All.1/bis – All.2/bis- All.3/bis- All.4/bis).

Art. 3

Gli Alloggi previsti nella presente convenzione sono riservati a soggetti affetti da AIDS/HIV e patologie correlate che, pur presentando una sufficiente autonomia personale da renderli potenzialmente autosufficienti, siano però privi di significativi riferimenti familiari, amicali e relazionali o di bastevoli risorse economiche e che abbiano ancora bisogno di aiuto per migliorare la qualità della vita.

In particolare gli assistiti indicati per il servizio sono quelli che abbiano:

- a) una buona motivazione a non essere istituzionalizzati;
- b) una autosufficienza fisica e psichica che permetta di avere una buona cura e igiene di sé e dell'alloggio;
- c) una stabilizzazione del quadro sanitario ed una buona compliance alle cure;
- d) una sufficiente capacità di gestire il denaro;
- e) una discreta capacità di gestire delle relazioni sociali.

Gli "Alloggi protetti riservati" devono essere impostati in modo da consentire agli utenti di svolgere, in forma riservata, una normale vita lavorativa e di partecipare alle attività sociali e relazionali del territorio. La connotazione di Alloggio protetto "riservato" deve perciò soddisfare il desiderio ed il

diritto di riservatezza dell'assistito.

L'ospitalità nell'alloggio è transitoria in quanto deve essere sempre perseguito l'obiettivo del pieno ed autonomo reinserimento nel contesto sociale.

Gli "Alloggi protetti riservati" sono strutture ove sono assicurate prestazioni per la lungo-assistenza, di competenza integrata sanitaria e sociale, finalizzate a mantenere l'autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale. L'Associazione garantirà pertanto:

- a) la gestione degli "Alloggi protetti riservati";
- b) il counselling psico-sociale ed il collegamento con il servizio sanitario che ha in cura gli assistiti ospitati nell'alloggio;
- c) il supporto nell'amministrazione dell'Alloggio;
- d) il supporto per il reinserimento lavorativo;
- e) l'assistenza domestica ove necessaria;
- f) l'organizzazione del tempo libero ove necessaria;
- g) attività ludiche ed inserimenti lavorativi

Art. 4

Il soggetto gestore degli "Alloggi protetti riservati", nello svolgimento delle attività di cui al precedente articolo, deve curare il costante collegamento con il reparto di malattie infettive o altro reparto ospedaliero di riferimento, con la Casa Alloggio di provenienza e con gli altri uffici e servizi socio-sanitari operanti nel territorio.

Art. 5

L'ammissione agli "Alloggi protetti riservati" dei soggetti affetti da AIDS/HIV o da patologie correlate, provenienti da qualunque AREA VASTA dell' ASUR Marche, avviene come segue:

- su proposta della "unità funzionale AIDS/HIV";
- su proposta del reparto malattie infettive che segue il caso;
- su proposta del Responsabile della Casa Alloggio collegata;

- su proposta del Servizio Sociale del Comune tenuto agli obblighi dell'assistenza.

Presso l'AV2 – sede operativa di Ancona - L'unità Funzionale AIDS/HIV è così composta:

- Dr.ssa Tiziana Lumachini, operatore sanitario medico, con funzione di Responsabile ;
- Dr. Stefano Berti, operatore competente in materia di educazione sanitaria e promozione della salute;
- A.S. Francesca Pierpaoli, operatore socio – sanitario in servizio presso il Dipartimento delle Dipendenze;
- A.S. Silvia Boria, operatore sociale, in servizio presso il Coordinamento dell'Ambito Territoriale n.12;
- Dr. Andrea Giacometti, Dirigente della Clinica delle Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Ancona, in qualità di consulente;

Nell'ammissione agli "Alloggi protetti riservati" è data priorità ai soggetti privi di significativi riferimenti familiari.

L'ammissione è decisa dal Coordinatore degli "Alloggi protetti riservati", sentita la "unità funzionale AIDS/HIV" .

L'ammissione effettiva del soggetto è comunque subordinata alla disponibilità del posto, al consenso del soggetto medesimo o di chi ne esercita la potestà tutoria.

L'ammissione inoltre è subordinata al mantenimento della residenza di origine del soggetto.

Art. 6

La dimissione dall'Alloggio deve essere concordata con l'assistito e, se quest'ultimo lo richiederà, con la "unità funzionale AIDS/HIV" della AV2 – sede operativa di Ancona - e con il Comune di origine.

Brevi allontanamenti (massimo 15 giorni nel trimestre) motivati da ragioni familiari, sociali o terapeutiche non interrompono la continuità delle prestazioni erogate dalla struttura.

Nello svolgimento dell'assistenza, l'Ente Gestore garantirà il rispetto dei fondamentali diritti della persona, eviterà, in tutte le fasi di svolgimento del programma assistenziale, ogni forma di costrizione, e garantirà la volontarietà della permanenza.

Art. 7

Sull'attività degli "Alloggi protetti riservati" l'Area Vasta n.2, competente per territorio, esercita la vigilanza ed il controllo igienico attraverso il Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità

Pubblica di **Via C.Colombo n.106, Ancona.**

La Regione Marche può promuovere la verifica periodica sull'attività svolta e sulla qualità dell'intervento. Qualora in sede di verifica vengono accertate carenze assistenziali ed inottemperanze, sia la Regione Marche che l' **Area Vasta n.2 – sede operativa di Ancona,** - possono promuovere la risoluzione della presente convenzione, posto che le stesse non vengano sanate nei tempi prescritti.

Art. 8

In applicazione al D.P.C.M. 29.11.2001 sui L.E.A., di cui agli allegati 1.C., punto 8, le spese per il counselling e per la gestione del singolo alloggio sono così ripartite:

- ▶ 70% a carico della quota sanitaria annuale pari ad € 17.724,40 (quota sanitaria € 48,56 X 365 gg.)
- ▶ 30% a carico della quota sociale annuale, ripartito a sua volta come segue: 15%, pari ad € 3.796,00 (quota sociale € 10,40 X 365 gg) a carico della Regione (fondo sociale da liquidarsi a cura del Servizio Politiche Sociali) e rimanente 15%, pari ad € 3.796,00 (quota sociale € 10,40 X 365 gg) a carico degli assistiti o dei Comuni tenuti all'obbligo dell'assistenza, in base alla normativa vigente.

Pertanto la **AV2 – sede operativa di Ancona,** si impegna a liquidare all'Ente Gestore, sulla base dei periodi di effettivo funzionamento, la somma omnicomprensiva per singolo alloggio pari ad **€ 17.110,23** per gg. 365.

Quindi il tetto massimo riconoscibile rispettivamente nell'anno **2015 – 2016 e 2017** per i **n. 4 alloggi riservati** è **pari ad € 68.784,84=** pari al tetto allo stesso titolo assegnato per l'anno 2014.

Art. 9

La liquidazione delle somme dovute **dall'Area Vasta n.2 – sede operativa di Ancona** all'Associazione Opere Caritative Francescane sarà disposta, entro 60 giorni dall'acquisizione della documentazione amministrativa, indicante i mesi di effettivo funzionamento del servizio, in quattro rate trimestrali.

La quarta rata sarà liquidata previa acquisizione di relazione redatta dal Coordinatore Dott. Del Pozzo Miguel sulle attività svolte nell'anno, sui risultati conseguiti e sulle spese effettivamente sostenute.

La quota a carico dell'assistito o del Comune tenuto all'assistenza viene acquisita direttamente dalla Struttura.

La fatturazione per i residenti della **AV2 – sede operativa di Ancona** - sarà distinta dalla fatturazione per le altre ex zone marchigiane.

Art. 10

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e smi recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del "Regolamento Organizzativo Privacy"

dell'ASUR, adottato con determina del DG n. 487/2008, nomina il Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione Opere Caritative Francescane, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui l'Associazione stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR/Area Vasta 2 – Ancona – nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza dei pazienti con disabilità, affidandogli i compiti di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 196/2003.

Lo stesso personale sarà tenuto, nell'espletamento dei compiti assegnati, al rispetto di quanto previsto dallo stesso D.Lgs 196/03 e dal Regolamento Zonale sulla Privacy.

Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

Art. 11

La sede operativa, attraverso la carta dei servizi da allegare al presente accordo, in formato cartaceo, al momento della sottoscrizione, deve consentire all'utente di conoscere le funzioni della struttura, il progetto riabilitativo/assistenziale e le attività connesse, l'organizzazione, le modalità di accesso, il personale, i reciproci diritti-doveri ed ogni altra informazione utile a meglio dettagliare il servizio offerto.

Art. 12

La presente convenzione ha la durata a decorrere dal 01/01/2015 e fino al 31/12/2017.

Le parti si danno reciprocamente atto che nel caso in cui debbano essere introdotte modificazioni rispetto all'ubicazione degli alloggi protetti riservati, ferma restando la conformità ai requisiti richiesti dalla LR 20/2002 e successivi regolamenti di attuazione, queste ultime dovranno essere tempestivamente comunicate all'Area Vasta 2 unitamente alla documentazione autorizzatoria.

Tale documentazione verrà allegata al presente contratto.

Art. 13

La presente convenzione è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tabella art.25) e da registrazione (D.P.R. 131/86 tabella art. 1 lettera b) e registrata in caso d'uso.

Ancona,.....

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
ASSOCIAZIONE OPERE CARITATIVE
FRANCESCANE
(Padre Alvaro Rosatelli)

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
(Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua)